

LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 113/2018

Come monitorare e contrastare prassi e condotte illegittime

A) L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Come noto l'art.13 d.l. 113/2018, modificando l'art.4 D.lgs. 142/2015, ha statuito che il permesso di soggiorno per richiesta della protezione internazionale "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica".

Come ormai altrettanto noto, due sono le possibili interpretazioni di tale disposizione:

- a) quella secondo la quale i richiedenti la protezione, ora, non godrebbero semplicemente più della condizione di favore prima garantita dall'art.4 D.Lgs. 142/2015 (che, nel testo previgente, consentiva loro l'iscrizione anagrafica nel luogo in cui era situato il centro nel quale erano accolti senza previa verifica dell'abitualità della dimora), potendo così ottenere la residenza previa verifica, da parte dell'autorità, delle medesime condizioni vigenti per i cittadini (cfr. il documento pubblicato sul sito Asgi https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-di-firenze-i-richiedenti-asilo-hanno-diritto-alliscrizione-anagrafica/);
- b) quella secondo la quale il legislatore del 2018 avrebbe inteso impedire l'iscrizione anagrafica ai richiedenti la protezione internazionale.

ASGI sollecita tutti gli enti di tutela e le organizzazioni sul territorio a monitorare l'applicazione della norma sopra indicata, segnalando ai soci locali (o al Servizio Antidiscriminazione dell'associazione: antidiscriminazione@asgi.it) provvedimenti di rifiuto dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti la protezione, così che possano essere assunte idonee azioni stragiudiziali o giudiziali al fine di veder riconosciuto il diritto degli stessi alla residenza o, ove l'interpretazione sopra indicata alla lettera a) non fosse condivisa dal giudice competente, di veder sollevata l'eccezione di incostituzionalità della norma contenuta nell'art.13 d.l. 113/2018.

B) L'ACCESSO AI SERVIZI

Il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs 142/2015, così come modificato dall'art.13 del d.l. 113/2018, prevede tuttavia, in ogni caso, che il richiedente la protezione abbia diritto all'accesso ad ogni servizio (pubblico e privato) erogato sul territorio, nel luogo del domicilio fornito in sede di presentazione della domanda di asilo o, in caso di trasferimento, in quello successivamente comunicato alla Questura di provenienza ed a quella di destinazione.

Al richiedente deve pertanto essere garantito (a prescindere dalla sua iscrizione anagrafica) l'accesso ad ogni servizio.

Qui di seguito si elencano alcuni servizi al riconoscimento dei quali, quindi, il richiedente la protezione internazionale continua sicuramente ad avere diritto.

1. ISCRIZIONE AL SSN

Hanno diritto all'iscrizione al SSN, a parità di condizioni e trattamento rispetto ai cittadini italiani, i richiedenti la protezione internazionale titolari del relativo permesso di soggiorno o di qualsiasi altro documento attestante la presentazione della propria domanda di protezione.

L'iscrizione al SSN dovrà avvenire nel luogo di domicilio ai sensi delle citate disposizioni introdotte dal d.l. 113/18.

ASGI invita pertanto a segnalare (sempre ai soci locali o al proprio Servizio Antidiscriminazione) eventuali provvedimenti o condotte delle aziende sanitarie locali non rispettose di tale diritto dei richiedenti la protezione.

2. CENTRI PER L'IMPIEGO

La normativa di riferimento per l'iscrizione ai CPI è il D.Lgs. n 150/2015, che in alcuna parte prevede la necessità della residenza anagrafica per il lavoratore che vi si debba iscrivere.

L'art. 22 del d.lgs. 142/2015 prevede d'altra parte che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo abbia diritto di svolgere l'attività lavorativa. Tale diritto deve quindi comportare necessariamente anche quello all'iscrizione al centro per l'impiego.

ANPAL (l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro), con propria nota del 12.12.2018 (https://immigrazione.it/docs/2019/anpal-nota-tecnica.pdf), ha da ultimo riconosciuto espressamente che "per il richiedente asilo, il domicilio è considerato sufficiente per accedere a tutti i servizi territoriali erogabili ai residenti, inclusi i servizi forniti dai CPI, senza necessità di possedere una carta di identità o la residenza".

ASGI invita a segnalare ogni caso di rifiuto di iscrizione ai centri per l'impiego opposto ai richiedenti la protezione, motivato dall'assenza di residenza.

3. CONTO CORRENTE BANCARIO

Diversi istituti bancari si rifiutano di aprire un conto corrente in assenza di carta di identità o comunque di iscrizione anagrafica. Tuttavia l'art. 126-noviesdecies d.lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabilisce espressamente che, per l'apertura di un conto corrente (conto di base): "Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione".

Non esiste inoltre una norma nazionale che preveda tra i requisiti per l'apertura di un conto corrente bancario l'esibizione della carta di identità né l'iscrizione anagrafica.

Il richiedente la protezione ha quindi senza dubbio diritto ad aprire un conto corrente, anche qualora non sia titolare di carta di identità e non sia iscritto all'anagrafe.

4. SCUOLA/ASILO/NIDO

Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione scolastica non vi è la residenza che in ogni caso, per le ragioni sopra esposte, per i richiedenti al protezione internazionale dovrebbe essere sostituita dalla "dichiarazione di domicilio" fornita dal richiedente ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 142/2015.

Il richiedente la protezione ed i suoi figli non devono quindi in alcun modo essere penalizzati nell'accesso al servizio scolastico, avendone diritto in parità di condizioni con chi sia titolare di residenza anagrafica (anche ai fini della compilazione delle relative graduatorie, il luogo di domicilio deve essere parificato a quello di residenza)

Anche per l'accesso ai servizi scolastici "accessori" quali il trasporto o la mensa scolastica, il luogo di domicilio (come sopra inteso) deve essere parificato a quello di residenza

Si invitano pertanto gli enti e le organizzazioni in indirizzo a segnalare i casi nei quali fosse impedita o ostacolata l'iscrizione scolastica ai richiedenti la protezione ed ai loro figli.

5. UNIVERSITA'

La legge di riferimento per il sistema universitario, la L. 390 del 1991, prevede all'art.7 il generale principio di parità di trattamento "indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza".

Non vi è dubbio pertanto che i richiedenti la protezione internazionale (così come chiunque altro) abbiano diritto all'iscrizione a corsi universitari a prescindere dalla loro iscrizione anagrafica.

Si invitano pertanto gli enti e le organizzazioni in indirizzo a segnalare i casi nei quali fosse impedita o ostacolata ai richiedenti la protezione internazionale l'iscrizione a corsi universitari.

6. SOCIETA' SPORTIVE

L'art. 40 quater delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) prevede l'obbligo di presentare, ai fini del tesseramento presso la FIGC o altra società sportiva, del certificato di residenza in Italia o di attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati.

Tale norma non appare ora legittima, per violazione del più volte citato art. 5, co.3, D.Lgs. 142/2015, ed ASGI ha già presentato formale richiesta alla FIGC di correggerla indicando quale requisito sufficiente la "domiciliazione".

7. NASPI-INPS

La procedura on-line per la richiesta della c.d. "indennità di disoccupazione" (NASPI o DISCOLL) prevede l'autenticazione attraverso un codice PIN dispositivo. Per richiedere il pin è necessario inserire i dati anagrafici e di residenza. Occorrerà dunque una modifica della procedura on line sul sito dell'INPS e una circolare della stessa rivolta ai patronati per consentire l'iscrizione con la sola dichiarazione di domicilio.

8. PATENTE DI GUIDA

I cittadini extra-UE devono esibire, oltre a una fotocopia del documento d'identità, il permesso o la carta di soggiorno tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del rilascio della patente.

Alla luce della modifica degli artt.4 e 5 D.Lgs. 142/2015, tuttavia, deve essere consentito al richiedente la protezione internazionale di presentare domanda di rilascio della patente di guida senza che gli venga richiesta l'esibizione della carta di identità.

ASGI invita a segnalare ogni condotta (messa in atto da soggetti pubblici e privati) non conforme ai predetti principi.

C) COME SI INDIVIDUA IL LUOGO DI DOMICILIO?

L'art. 5, Dlgs 142/15 stabilisce ai commi 1e 2 che:

- a) per i richiedenti asilo accolti in un centro di prima accoglienza o in un CAS o trattenuti in un CPR, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio;
- b) per tutti gli altri richiedenti asilo, il luogo di domicilio è quello dichiarato alla questura al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, e riportato nel permesso di soggiorno o nella ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda, ovvero, in caso di successivo mutamento del domicilio, quello comunicato dal richiedente asilo mediante invio di formale comunicazione alla questura presso cui la domanda è stata presentata e alla questura competente per il nuovo domicilio.

Si sottolinea come, nei casi in cui il domicilio sia individuato secondo le modalità sopra descritte, gli uffici non possano richiedere alcuna documentazione aggiuntiva non prevista dalla legge ai fini della dimostrazione del domicilio, come ad esempio la dichiarazione di ospitalità, il contratto di affitto, la cessione di fabbricato ecc., né condizionare l'accesso ai servizi alla verifica della dimora abituale del richiedente.

<u>D) COME OTTENERE UN PROVVEDIMENTO SCRITTO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?</u>

Ogni procedimento amministrativo deve essere concluso con un provvedimento espresso, come previsto dall'art.2 della L. 241/1990. Ogni volta, quindi, che si formula una richiesta ad una pubblica amministrazione (sia essa un ente locale, un centro per l'impiego, un ufficio scolastico od un'altra delle amministrazioni responsabili dei procedimenti dei quali si è sopra detto) questa deve adottare un provvedimento espresso e motivato che la decida.

Qualora si riscontri un ostacolo nell'accesso ad uno dei servizi sopra elencati ed il responsabile del servizio ometta di adottare un provvedimento espresso bisogna quindi pretenderlo e, in caso di perdurante rifiuto, protocollare (o inviare a mezzo raccomandata o pec) la relativa richiesta, così da poter poi agire contro il "silenzio" dell'Amministrazione.

Di fronte invece al rifiuto opposto da un soggetto privato (istituto bancario, scuola privata o società sportiva che sia) è bene poter dimostrare (magari con la presenza di un testimone) che si è presentata la domanda e che il suddetto soggetto privato ha rifiutato al richiedente la protezione il servizio da questi richiesto.